



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

Agli aspiranti interessati nel
processo di nomina per le GPS

Oggetto: GPS a.s. 2026-27 – riscontro massivo a reclami - chiarimenti sulla continuità didattica e sulla procedura di assegnazione delle supplenze

In relazione a quanto indicato in oggetto, facendo seguito ai numerosi reclami pervenuti ed a quelli che potrebbero pervenire, questo Ufficio ritiene opportuno offrire chiarimenti in relazione alle procedure di assegnazione delle supplenze, nell'ottica di una amministrazione trasparente.

Premesso che questo Ufficio ha puntualmente esaminato tutti i reclami pervenuti, riscontrando la correttezza delle operazioni di nomina e, quindi, l'assenza di errori nel sistema informatizzato di assegnazione delle supplenze, si osserva quanto segue.

1- Mancata individuazione del candidato perché “non nominabile”

In taluni reclami esaminati, è stato riscontrato che la mancata individuazione dipende dalla “non nominabilità” del candidato.

Preliminarmente si rileva che le operazioni di attribuzione degli incarichi su richiesta di continuità didattica costituiscono oggetto di un bollettino specifico, pubblicato prioritariamente rispetto alle supplenze ordinarie.

Si precisa che l'indicazione della continuità da parte del Dirigente scolastico, congiuntamente alla conferma resa dal docente nella domanda informatizzata, non comporta l'automatica attribuzione dell'incarico, né la conferma del numero di ore precedentemente ricoperto. La partecipazione alla fase di conferma è infatti subordinata alla verifica dell'effettiva nominabilità dell'aspirante.

2- Nomina attribuita a un docente con punteggio notevolmente più basso o posizione inferiore.

In altri reclami il candidato lamenta la mancata individuazione a fronte dell'assegnazione della supplenza a candidati collocati in graduatoria in posizione e con un punteggio inferiore.

Anche rispetto a tali reclami, l'Ufficio ha preliminarmente effettuato una verifica puntuale riscontrando la correttezza del processo di nomina e l'assenza di errori informatici.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

Pertanto, per i casi di cui al punto 2), la mancata nomina dipende dal possesso dei candidati nominati, benché collocati in graduatoria con posizione inferiore e punteggio minore, di titoli di precedenza che ne legittimano individuazione.

Nello specifico si tratta di candidati che beneficiano di una precedenza di cui alla Legge n. 104/1992. Inoltre, vi sono candidati c.d. “riservisti”, perché beneficiari della Legge n. 68/1999, del D. L. 66/2010, del D. L. 44/2023 convertito in Legge n. 74/2023, per i quali opera la riserva nel rispetto del limite previsto dall'art. 5/1 del D. P. R. 3/1957.

Si ricorda che i diritti di precedenza e riserva non possono essere diffusi nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

3 – Indicazione nella domanda della tipologia di contratto “annuale”

In altri reclami il candidato lamenta la mancata attribuzione della supplenza avvenuta in favore di altri candidati collocati in graduatoria in posizione inferiore per circostanze diverse da quelle esaminate nei punti 1 e 2.

Anche per queste tipologie di reclami l'Ufficio ha verificato preliminarmente la correttezza del processo di nomina e l'assenza di errori informatici.

Si è riscontrato che la mancata attribuzione della nomina dipende dalle modalità di compilazione della domanda da parte del candidato. Infatti, nei casi suddetti, laddove il candidato nella domanda ha indicato come tipologia di contratto unicamente la voce “annuale”, lo stesso non può aspirare al conseguimento di supplenze assegnate con tipologia di contratto “al termine delle attività didattiche”.

In questi casi l'Ufficio non può procedere alla rettifica della domanda.

L'ufficio si riserva di rispondere singolarmente a comunicazioni afferenti a fattispecie diverse da quelle delineate.

La presente vale altresì quale riscontro cumulativo rispetto a tutte quelle istanze formalmente presentate quali istanze di accesso agli atti, ma sostanzialmente riconducibili a richieste di chiarimenti sulla mancata conferma.

IL DIRIGENTE

Dott. Pierangelo Trippitelli

Documento firmato digitalmente

ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa